



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 15 aprile 2004

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 79 del 13 dicembre 2010
- n. 29 del 30 aprile 2014

Sommario

Capitolo I Principi generali	3
Articolo 1 Finalità degli interventi	3
Articolo 2 Destinatari	3
Articolo 3 Tipologia di interventi	3
Articolo 4 Criteri per la scelta del tipo di intervento	3
Capitolo II Organi e procedure	4
Articolo 5 Diritto di accesso alle prestazioni	4
Articolo 6 Presentazione delle domande di contributi	5
Articolo 7 Procedure per la concessione	5
Articolo 8 Commissione tecnica	5
Articolo 8-bis Commissione tecnica per il “Piano di intervento per il sostegno abitativo”	6
Articolo 9 Ricorsi	6
Articolo 10 Controllo e recupero indebito	6
Capitolo III Prestazioni e norme transitorie	6
Articolo 11 Prestiti sull’onore	6
Articolo 12 Contributi per le famiglie affidatarie	7
Articolo 13 Rette per inserimento in strutture – Partecipazione al costo del servizio	7
Articolo 13-bis Esenzioni dal pagamento di alcune spese scolastiche	8
Articolo 13-ter Contributi per il piano d’intervento per il sostegno abitativo	8
Articolo 14 Recupero crediti	9
Articolo 15 Attività utili alla Comunità	9
Articolo 16 Trattamento dei dati personali	9
Articolo 17 Norme transitorie e finali	9

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità degli interventi

1. Il presente regolamento, di seguito denominato “Regolamento”, disciplina l’erogazione dei contributi che il Comune di Fiumicino, di seguito denominato “Comune”, eroga, nell’ambito dei servizi di natura socio assistenziale, al fine di concorrere all’eliminazione dello stato di bisogno ed emarginazione dei propri assistiti.
2. L’assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno ed il contrasto dell’esclusione sociale, ed a tal fine vengono individuate le priorità dei bisogni ai quali rispondere, quali il sostegno per le problematiche relative alla casa, alla disoccupazione, agli anziani, a nuclei familiari in difficoltà, ed in particolare ai nuclei con minori o con persone disabili al loro interno ed al sostegno alla maternità. Particolare sostegno deve essere garantito alle famiglie, al fine di assicurarne il pieno sviluppo e la sua unità.
3. L’erogazione dei contributi deve essere programmata, nell’ambito delle risorse annualmente a disposizione, e realizzata attraverso piani personalizzati d’intervento, che mirino al superamento della situazione di difficoltà, ricercando, per quanto possibile, il ritorno ad una situazione di autosufficienza degli assistiti.

Articolo 2 Destinatari

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, hanno diritto ad ottenere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal Regolamento le persone residenti nel Comune che versino in stato di bisogno, come individuato nell’articolo 5, e quindi risultino esposte al rischio di marginalità sociale.
2. Alle persone maggiorenni abili al lavoro potrà essere richiesta, in via sperimentale, per usufruire dell’assistenza, la disponibilità a svolgere una delle attività utili alla comunità che verranno proposte dal Servizio Sociale. La richiesta deve essere volta a facilitare il senso di autoresponsabilizzazione ed il conseguente miglioramento del grado di autonomia dell’assistito.

Articolo 3 Tipologia di interventi

1. I contributi economici sono i seguenti:
 - a) sussidi straordinari;
 - b) sussidi ordinari;
 - c) prestiti sull’onore;
 - d) contributi per le famiglie affidatarie;
 - e) rette per inserimento in strutture.
2. Gli altri interventi previsto sono:
 - a) attività utili alla comunità.

Articolo 4 Criteri per la scelta del tipo di intervento

1. Al fine di erogare le prestazioni di assistenza è istituita un’apposita Commissione tecnica, di cui al successivo articolo 8.
2. La Commissione tecnica è deputata a vagliare le domande e decidere il tipo di intervento. Nessun contributo viene erogato senza il parere della Commissione, fatti salvi i casi di assoluta

emergenza, con pericoli per la salute stessa delle persone o di gravi danni irreparabili alla situazione socio economica, come la perdita dell'abitazione. In questi casi tuttavia la Commissione esprime un parere anche successivo, in base al quale il contributo viene confermato o può essere revocato.

3. I criteri ai quali si attiene la Commissione sono i seguenti:
 - a) i sussidi straordinari sono concessi per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) e sono erogati in un'unica soluzione;
 - b) i sussidi ordinari sono utilizzati per aiutare le persone al superamento di comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio periodico, erogabile anche attraverso ticket, della durata di sei mesi, rinnovabili previa valutazione del Dirigente dell'Area e dell'assistente sociale cui è affidata la competenza a valutare la situazione dell'assistito. L'erogazione viene concessa prevedendo contestualmente un termine massimo di cinque anni non prorogabili, al fine di garantire la definizione della progettualità volta al ripristino di una situazione di normalità;
 - c) i contributi per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della corrispondente tariffa, nonché delle rette relative all'accesso ai servizi pubblici e volti a favorire l'accesso ai servizi. Tali benefici sono erogabili per la durata massima di un anno, comunque rinnovabile, e cumulabili con gli altri interventi assistenziali;
 - d) gli altri interventi secondo quanto previsti nel III Capitolo.
4. La Commissione stabilisce, prima della concessione dei contributi, i criteri specifici ed una griglia di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti principi generali:
 - a) situazione economica, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE del nucleo familiare;
 - b) condizione alloggiativa;
 - c) presenza di minori, anziani o disabili nel nucleo familiare;
 - d) particolare condizione di disagio familiare;
 - e) elevato rischio di esclusione sociale, come ad esempio ex detenuti, tossicodipendente, alcolisti e simili.
5. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare. Il Servizio Sociale è comunque tenuto alla successiva verifica del corretto utilizzo delle predette prestazioni erogate.

CAPITOLO II ORGANI E PROCEDURE

Articolo 5 Diritto di accesso alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal Regolamento (e diversi da quelli disciplinati agli articoli 11, 12, 13), i residenti che si trovano in una comprovata situazione di disagio socio – economico.
2. Al fine dell'erogazione dei contributi deve essere valutata la situazione economica equivalente del richiedente e del nucleo familiare.
3. Per valutare la situazione economica complessiva potranno essere richieste informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale in aggiunta a quelle contenute nella situazione economica equivalente.

Articolo 6

Presentazione delle domande di contributi

1. I residenti che richiedono l'erogazione di contributi ordinari di cui alla lettera b) comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento devono indirizzare la domanda al Servizio Sociale, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria, a seguito di avviso pubblico che sarà emesso a cadenza annuale.
2. La domanda deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, che deve altresì allegare un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva unica) attraverso la quale dichiara la situazione personale sua e del suo nucleo familiare, fornisce le informazioni previste dal Regolamento e provvede ad autocertificare se esistono parenti tenuti per legge al mantenimento.
3. I richiedenti i sussidi straordinari, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, devono presentare la domanda al Servizio Sociale del Comune ed allegare l'eventuale documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spese. Qualora il contributo abbia una particolare destinazione e sia necessario, ad insindacabile parere dell'Amministrazione, la verifica delle modalità della sua utilizzazione, il provvedimento di concessione indica la documentazione (fattura o altro) che il ricevente dovrà presentare a dimostrazione del rispetto delle predette modalità di utilizzo del contributo. In caso di inadempimento l'Amministrazione assume i necessari provvedimenti, fino alla revoca del contributo stesso.

Articolo 7

Procedure per la concessione

1. La domanda viene assegnata ad un Assistente sociale che è anche responsabile del procedimento.
2. L'assistente sociale esamina, con possibilità di sentire i richiedenti, i motivi che determinano la richiesta e provvedere a completare la domanda con una breve relazione che deve contenere le notizie riguardanti:
 - gli interventi in atto e quelli programmati;
 - la proposta sull'entità del sussidio da erogare con il termine proposto per l'erogazione stessa.

Articolo 8

Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica è nominata dal Dirigente dell'Area competente che la presiede ed è composta dal Dirigente stesso, che assume le funzioni di Presidente, da un Funzionario amministrativo dell'Area Socio Sanitaria, dall'assistente sociale che ha redatto la relazione di cui al precedente articolo 7 e da due membri esterni scelti dal Comune fra esperti del settore o funzionari dei servizi sociali di altri comuni. In caso di grave impedimento dell'assistente sociale che ha redatto la relazione il Dirigente nomina in sostituzione un altro assistente sociale. La Commissione assume validamente le sue determinazioni con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti. È comunque necessaria la presenza di almeno un assistente sociale.
2. Alle sedute assiste un istruttore amministrativo con funzioni di segretario.
3. La Commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi.
4. Con determinazione dirigenziale, conformemente al parere della Commissione, viene disposta l'erogazione dei contributi o delle prestazioni richieste.
5. In caso di parere negativo da parte della Commissione il Dirigente adotta conformemente a tale parere il relativo provvedimento di diniego.

Articolo 8-bis

Commissione tecnica per il “Piano di intervento per il sostegno abitativo”¹

1. La Commissione tecnica di cui al precedente art. 8 esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione degli interventi relativi al “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di cui alla D.G.R. 470/13.
2. La Commissione valuta l’ammissibilità delle richieste presentate dagli assistenti sociali ed esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione, del servizio o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, attenendosi ai criteri indicati al successivo art. 13-ter;
3. Con provvedimento dirigenziale, conformemente al parere della Commissione, viene disposta l’erogazione dei contributi o delle prestazioni o dei servizi richiesti.
4. In caso di parere negativo da parte della Commissione il Dirigente adotta conformemente a tale parere il relativo provvedimento di diniego.

Articolo 9

Ricorsi

1. Il cittadino richiedente può presentare ricorso contro il provvedimento adottato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
2. Il ricorso, corredato dalla documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere indirizzato al Dirigente dell’Area e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.
3. La Commissione di cui all’articolo precedente decide in merito al ricorso entro i successivi 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Avverso tale decisione l’interessato potrà presentare ricorso nelle forme e nei tempi di legge.

Articolo 10

Controllo e recupero indebito

1. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Area preposta ai Servizi Sociali dispone controlli a campione annualmente verificando la veridicità delle dichiarazioni presentate ed effettuando, se ritenute necessarie, visite domiciliari. A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione, con facoltà di richiedere accertamenti ai competenti organi del Ministero dell’Economia e Finanze ed alla Polizia Municipale.
2. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente o suo delegato segnalerà, se dovuto, il fatto all’Autorità Giudiziaria e lo comunicherà alla Commissione tecnica di cui all’articolo 8, ai fini dei conseguenti provvedimenti da assumere relativamente ai contributi erogati ed in corso di erogazione, con possibilità di recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese, con modalità previste dall’articolo 14 del Regolamento.

CAPITOLO III

PRESTAZIONI E NORME TRANSITORIE

Articolo 11

Prestiti sull’onore

1. I prestiti sull’onore, sono indirizzati a persone singole o a coppie che si trovino in situazioni contingenti di difficoltà economica e propongano un percorso lavorativo attraverso il quale superare le predette difficoltà entro un periodo concordato con il Comune, ed in particolare per il lavoro autonomo (es. acquisto materiali/attrezzature), per la formazione o qualificazione professionale, per l’acquisto di un’automobile necessaria per il lavoro.

¹ Articolo introdotto dalla deliberazione consiliare n. 29 del 30 aprile 2014.

2. I prestiti sono altresì erogabili per aiutare i destinatari a far fronte alle spese necessarie per l'alloggio (es. anticipo affitto, arredo), o per gli spostamenti dei bambini, per le spese legali relative a separazioni o divorzi, collegati a situazione di grave disagio, per le spese legate a problemi sanitari dei figli ed in genere per ogni situazione che sia valutata come determinante per il raggiungimento dell'autonomia.
3. Detti prestiti vengono erogati dal Comune ad interessi zero. Il Comune provvede ad incamerare direttamente le somme in restituzione del prestito ed a determinare le modalità della restituzione, valutando l'importo del prestito e la situazione socio economica del beneficiario. In caso di mancata restituzione il Comune provvederà al recupero coatto delle somme.

Articolo 12

Contributi per le famiglie affidatarie

1. Il Comune può assegnare mensilmente alle persone singole, alle famiglie e gruppi-famiglia che hanno minori in affidamento, un contributo mensile, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, per ogni minore affidato e per tutta la durata dell'affidamento.
2. Il contributo può essere aumentato fino al 50% qualora i minori siano affetti da malattie particolarmente gravi o abbiano handicap psico-fisici.
3. Per le famiglie affidatarie sono altresì previsti contributi una tantum per far fronte a documentate spese straordinarie, come cure ortodontiche o spese mediche gravose.
4. Per le famiglie affidatarie che siano parenti del minore, tenuti per legge al mantenimento, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata.
5. Tutti i contributi di cui al presente articolo sono erogati su parere favorevole della Commissione tecnica di cui al precedente articolo 8. Le modalità di concessione e possibilità di ricorso avverso i provvedimenti comunali sono identiche a quelle previste per i contributi ordinari.

Articolo 13

Rette per inserimento in strutture – Partecipazione al costo del servizio

1. L'anziano ammesso in residenza sanitaria assistita è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare che immobiliare. È comunque garantita all'utente la disponibilità di una quota di pensione o di reddito di importo pari a quanto fissato dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali. La Commissione tecnica di cui al precedente articolo 8 valuta la situazione socio economica degli anziani e dei loro familiari, al fine di determinare l'importo della quota contributiva ovvero esentare gli anziani dal pagamento della quota. Condizioni di particolare favore sono fissate, sempre previo parere della Commissione, in favore dei portatori di disabilità, fino alla completa esenzione dal pagamento della retta.
2. In caso di insufficienza del reddito dell'anziano, concorrono al pagamento della retta i parenti tenuti per legge agli alimenti nell'ordine previsto dal Codice Civile ed in concorso tra loro. A tal fine l'assistente sociale, prima che sia disposta l'ammissione dell'anziano in struttura, convoca i parenti per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per informarli dell'obbligo di contribuzione al costo del servizio. Costituisce poi onere delle strutture ottenere la sottoscrizione di un valido impegno al pagamento delle rette.
3. La quota di contribuzione al costo del servizio a carico dei familiari tenuti al mantenimento è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, con criteri di progressività, tenendo conto della situazione reddito – patrimoniale del ricoverato e del suo nucleo familiare.

Articolo 13-bis
Esenzioni dal pagamento di alcune spese scolastiche²

1. L'Area Attività Socio Sanitarie dispone l'esenzione dal pagamento delle spese per la mensa scolastica per i minori che frequentano le scuole materna, elementare e media e l'esenzione dal pagamento delle spese scolastiche per i minori che frequentano la scuola media ed il biennio delle scuole superiori, sulla base delle disponibilità di bilancio, seguendo una graduatoria che tiene conto dell'Isee del nucleo, del numero di minori presenti nel nucleo e dell'eventuale condizione di nucleo monoparentale.
2. I punteggi per la formazione della graduatoria si attribuiscono nel seguente modo:

ISEE da	0,00	a	2.499,99	punti	20;
ISEE da	2.500,00	a	4.999,99	punti	10;
ISEE da	5.000,00	a	6.999,99	punti	5;
ISEE oltre	6.999,99			punti	0.

NUMERO DI MINORI INSERITI NEL NUCLEO
2 punti per ciascun minore nel nucleo, fino ad un massimo di 10 punti.
NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI
10 punti per i nuclei familiari monoparentali.

Articolo 13-ter
Contributi per il piano d'intervento per il sostegno abitativo³

1. Ai sensi della D.G.R. 470/13, il Servizio Sociale garantisce l'attuazione del "Piano di intervento per il sostegno abitativo", mediante l'erogazione di contributi economici, prestazioni o servizi.
2. Gli assistenti sociali individuano, tra le domande inoltrate dagli utenti per ottenere contributi economici straordinari e ordinari, quelle idonee per accedere agli interventi attuabili nell'ambito del sopra citato Piano, ovvero quelle che possano utilmente beneficiare delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) l'erogazione di un contributo straordinario che consenta la stipulazione di un regolare contratto di locazione (a copertura parziale o totale delle spese di caparra, imposta di registro, ecc.);
 - b) l'integrazione parziale o totale del canone di locazione;
 - c) l'ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente.Per ciascuna domanda idonea gli assistenti sociali provvedono a redigere una breve relazione che deve contenere le notizie riguardanti:
 - d) la situazione socio-economica del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - e) gli interventi in atto e quelli programmati;
 - f) la proposta sul tipo di intervento e/o sull'entità dell'eventuale sussidio da erogare.
3. Gli assistenti sociali sottopongono alla Commissione tecnica, di cui agli articoli 8 e 8-bis, le domande e le relative relazioni di cui al comma 2.
4. La Commissione tecnica, ai sensi dell'art. 8-bis, valuta l'ammissibilità delle domande presentate dagli assistenti sociali, considerando la coerenza delle esigenze rappresentate con gli interventi attuabili nell'ambito del "Piano di intervento per il sostegno abitativo" sopra indicati al comma 2, ed esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione, del servizio o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, attenendosi a criteri volti a favorire prioritariamente le situazioni di grave disagio socio-economico, con particolare attenzione:
 - a) ai casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non autosufficienti con redditi minimi;

² Articolo introdotto dalla deliberazione consiliare n. 79 del 13 dicembre 2010.

³ Articolo introdotto dalla deliberazione consiliare n. 29 del 30 aprile 2014.

- b) alle situazioni caratterizzate dall'estrema urgenza;
- c) al maggior bisogno socio-economico, ed in particolare alle famiglie che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone e che trovandosi, quindi, nell'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto dell'alloggio incorrono in situazione di "morosità incolpevole";
- d) ai casi soggetti al più alto rischio di emarginazione.

Articolo 14 **Recupero crediti**

1. Nei confronti dei parenti tenuti al mantenimento dell'anziano inserito in una struttura che non ottemperino all'obbligo del versamento delle quote di contribuzione al costo del servizio, così come nei confronti di coloro che non rimborsino le spese anticipate dall'Area Socio Sanitaria del Comune, o comunque somme da questa erroneamente erogate, si procederà ad avviare ogni azione giudiziaria ritenuta utile, anche mediante cessione del credito o affidamento dell'attività di recupero ad un concessionario per la riscossione.

Articolo 15 **Attività utili alla Comunità**

1. Il Comune individua le attività utili di cui all'articolo 2 comma 2 che possono essere proposte a quei cittadini, abili al lavoro, che richiedono uno degli interventi di assistenza economica disciplinati dal Regolamento. Le suddette attività saranno svolte su base volontaria e gratuita e con la necessaria copertura assicurativa.

Articolo 16 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.
2. Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto, ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

Articolo 17 **Norme transitorie e finali**

1. Il Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Tutti gli interventi di natura economica attinenti all'assistenza domiciliare devono essere disciplinati da apposito regolamento.